

# La Gestione dei materiali da demolizione nei cantieri edili

ARPAC è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Campania istituita con Legge Regionale n. 10/98

Dr.ssa Fabrizia Giovinazzi Dirigente U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati del Dipartimento di Napoli



La gestione dei rifiuti è regolata dalla Parte IV del  
D.Lgs 152/06 e s.m.i.



I compiti di ARPAC si articolano nelle seguenti attività:

-Istruttoria pratiche in fase autorizzativa e partecipazione a Conferenze di Servizi

-Vigilanza Ispezione e controllo delle attività inerenti la gestione dei Rifiuti



Ai sensi dell'art. 184, comma 3 lettera b) del D.Lgs  
152/06 e s.m.i.

I materiali da demolizione sono” rifiuti speciali”, come pure quelli derivanti dalle attività di scavo di terreni contaminati nei cantieri edili.

Tali rifiuti sono identificati al capitolo 17 del CER:  
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione.



CANTIERE



▼ Rifiuti da demolizione ▼

Recupero

Smaltimento

# I Rifiuti Speciali

A livello nazionale la direttiva europea, con la gerarchia di priorità inerenti la gestione dei rifiuti, è attualmente recepita dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che ha modificato, in modo sostanziale, la normativa quadro vigente contenuta nella Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

La gerarchia per la gestione dei rifiuti definita nella Direttiva 2008/98/CE, e adottata in Italia dal D.lgs 152/06 (il cosiddetto Codice Ambientale), sancisce chiaramente l'ordine di priorità delle scelte gestionali.

L'idea che sta alla base di questo ordine di opzioni è tanto semplice quanto efficace. Prevenire vuol dire adottare le misure volte a ridurre la produzione dei rifiuti e anche la loro pericolosità; vuol dire cioè allentare il nesso che ancora oggi fa dipendere la produzione di rifiuti dall'andamento della produzione e dei consumi.



prevenzione della produzione;  
preparazione per il riutilizzo;  
riciclaggio;  
recupero di altro tipo (ad es. energetico);  
smaltimento.

MATERIALE DA SCAVAZIONE (non rifiuto)



Riutilizzo



TERRE INQUINATE (rifiuto)



Smaltimento

... (quale è il numero minimo significativo di dati). Nappi ritiene che la procedura di validazione sia applicata per una determinata analisi dell'applicazione del...

Per rapidità di riscontro si riporta un elenco - ancorché non esaustivo - di rifiuti prodotti dai cantieri:

| RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) |   |   |
|---|---|---|
| CODICE CER  | SOTTOCATEGORIA  | DEGNOMINAZIONE  |
| 17 01 01  |   | cemento   |
| 17 01 02  |   | mattoni   |
| 17 01 03  |   | mattonelle e ceramiche  |
| 17 01 06*   | <i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>   | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose   |
| 17 01 07  |   | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06  |
| 17 02 01  |   | legno   |
| 17 02 02  |   | vetro   |
| 17 02 03  |   | plastica  |
| 17 02 04*   | <i>legno, vetro e plastica</i>  | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da essi contaminati  |
| 17 03 01*   |   | miscele bituminose contenenti catrame di carbone  |
| 17 03 02  | <i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i>                     | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01  |
| 17 03 03*   |   | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  |
| 17 04 01  |   | rame, bronzo, ottone  |
| 17 04 02  |   | alluminio   |
| 17 04 03  |   | piombo  |
| 17 04 04  |   | zinco   |
| 17 04 05  |   | ferro e acciaio   |
| 17 04 06  |   | stagno  |
| 17 04 07  |   | metalli misti   |
| 17 04 09*   |   | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose  |
| 17 04 10*   |   | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose  |
| 17 04 11  | <i>metalli (incluse le loro leghe)</i>  | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10   |
| 17 05 03*   |   | terra e rocce contenenti sostanze pericolose  |
| 17 05 04  |   | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  |
| 17 05 05*   | <i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i> | fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose  |
| 17 05 06  |   | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05  |
| 17 05 07*   |   | pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose  |
| 17 05 08  |   | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07  |
| 17 06 01*   |   | materiali isolanti contenenti amianto   |
| 17 06 03*   | <i>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>                         | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose   |
| 17 06 04  |   | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03   |
| 17 06 05*   |   | materiali da costruzione contenenti amianto   |
| 17 08 01*   |   | materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose   |
| 17 08 02  | <i>materiali da costruzione a base di gesso</i>   | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01  |
| 17 09 01*   |   | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio  |
| 17 09 02*   |   | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti PCB, pavimentazione a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) |
| 17 09 03*   | <i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>                                 | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose  |
| 17 09 04  |   | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  |

rifiuti speciali **pericolosi**

...amente, le operazioni di demolizione di fabbricati preesistenti, avvengono in modo tale da determinarne l' completa frantumazione. Qui si possono rinvenire oltre ai tipici "inerti" (quindi, mattoni, calcinacci, ecc.), anche altre tipologie di rifiuti, idonei, questi ultimi, a cedere al suolo sostanze pericolose (si pensi, ad esempio, alle fibre di amianto-cemento, presenti in buona parte di vecchi fabbricati). Di contro, parte di questo materiale potrebbe



# Deposito Temporaneo

D.Lgs 152/06 e smi

Art. 183, comma 1, lett.bb)

Per il principio di precauzione e prevenzione tale deposito deve essere controllato dal produttore detentore, e se non si tratta di rifiuti pericolosi, questi devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento



Il deposito temporaneo avviene:

- a) Nel luogo di produzione dei rifiuti
- b) I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004 e s.m.i., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

Modalità alternative per l'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, a scelta del produttore:

## CRITERIO TEMPORALE

Con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito

Modalità alternative per l'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, a scelta del produttore:

## CRITERIO TEMPORALE

Con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito



## CRITERIO QUANTITATIVO

Quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc, dei quali al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi

In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno



I rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purchè sagomato con adeguata pendenza, in modo da evitare ristagni di acque meteoriche



Il deposito temporaneo in ambito edile deve essere nel luogo di produzione del rifiuto e non deve essere deposito cumulativo ossia:

- a) composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori anche se operanti nel medesimo cantiere
- b) Composto da rifiuti omogenei generati dal medesimo produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fra loro

I rifiuti inerti possono essere avviati a  
Smaltimento

Presso impianto di stoccaggio autorizzato per il  
successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti  
D13



Recupero:

Presso impianti, fissi o mobili, debitamente autorizzati



# I COMPITI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO E DELL' APPALTATORE:

Attribuzione del codice CER

Organizzazione corretta del deposito temporaneo

Definizione delle modalità di trasporto e verifica  
dell'iscrizione all'albo dei trasportatori (Albo nazionale  
gestori ambientali)



Definizione delle modalità di recupero o smaltimento  
e decisione dell'impianto di destinazione finale,  
verificando l'autorizzazione del gestore dell'impianto  
presso cui il rifiuto verrà conferito

emissione del FIR (formulario di identificazione  
rifiuti), verificando il ritorno della IV copia,  
presentazione del MUD



Se il produttore corrisponde alla figura del  
committente:

L'appaltatore, ovvero colui che esegue le opere edili,  
ha la responsabilità limitata solo alle operazioni di  
raccolta e trasporto (se lo esegue) dei rifiuti prodotti dal  
committente



Se il produttore corrisponde alla figura  
dell'appaltatore:

Colui che produce i rifiuti dalle proprie attività ne  
risponde



Dove il contratto d'appalto prevede che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo viene individuato come produttore



Dove invece il contratto d'appalto non prevede l'operato in piena autonomia oppure se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento di oggetti dismessi(macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore del rifiuto è il committente

In caso di subappalto:

La prassi corretta è quella di identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività)

e l'appaltatore ha gli obblighi di vigilanza



## **Un consiglio:**

Stipulare accordi tra committente ed appaltatore sulle responsabilità di gestione dei rifiuti inserendo specifiche previsioni in merito

Il Trasporto dei prodotti da demolizione:

Nei termini stabiliti dall'art.188 C.D.A.,

(come sostituito dall'art.16, comma 1 lettera a, del D.Lgs 205/10), il produttore o detentore di rifiuti speciali, assolve ai propri obblighi, tra l'altro con le seguenti priorità:

Autosmaltimento dei rifiuti

Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi dei dispositivi vigenti



Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:



Nome e indirizzo del produttore e detentore

Origine, tipologia e quantità del rifiuto

Impianto di destinazione

Data e percorso dell'instradamento

Nome e indirizzo del destinatario



Detto FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del FIR deve rimanere presso il produttore o detentore e le altre tre sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore dopo la consegna. (IV copia)



Le copie del formulario devono essere conservate per  
cinque anni





Infine presso il cantiere possono essere conferiti gli inerti prodotti dal recupero dei rifiuti da demolizione, che come tali, sono da considerare materie prime.

Dette materie prime possono essere utilizzate, fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni di legge, purchè se ne dimostri la provenienza, mediante l'esibizione del documento di trasporto che ne attesti l'origine ovvero le certificazioni che attestano la qualità ambientale delle medesime

( analisi del rifiuto e test di cessione D.M. 5/02/98 e smi)



# **Requisiti per il riutilizzo in sito di materiali inerti derivanti da attività di demolizione/costruzione**

Certezza del riutilizzo per opere e interventi  
preventivamente individuati

rispetto dei requisiti minimi di idoneità stabiliti  
nell'All.C della Circolare MATTM n. 5205 del  
2005, a seguito di operazioni di selezione,  
vagliatura e riduzione volumetrica



Mancanza di pregiudizio per l'ambiente derivante dalle attività di riutilizzo, verificate tramite esecuzione del test di cessione su ogni lotto utilizzando gli stessi criteri stabiliti nell'All.3 del D.M. 186 del 05/04/2006



**Quali sono i materiali da scavo interessati dall'art. 41bis della legge 98/13?**

Per esplicito richiamo dell'art. 41bis, comma 1, sono tutti quelli elencati nell'art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012

E con questo quesito si apre  
lo scenario dedicato al  
capitolo Terra e Rocce da  
scavo

E si chiude la presente  
relazione